

- CONTRATTO DI APPALTO -

CIG: 9231443BBF - CUP G31B20000220007TRA - CUI  
80054330586202200044

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART 63 DEL D.LGS.  
50/2016 AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. B) DELLA LEGGE  
120/2020 E S.M.I. PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BOA "ODAS ITALIA 1"

TRA

L' Istituto per lo Studio degli Impatti Antropici e  
Sostenibilità in Ambiente Marino (IAS) del Consiglio  
Nazionale delle Ricerche (nel prosieguo, "Ente"), con sede  
in Via De Marini 6 - 16149 Genova (GE), C.F. 80054330586  
e P.IVA 02118311006, rappresentato ai fini del presente  
atto dal Direttore Dott. Marco Faimali, munito degli  
occorrenti poteri in forza del provvedimento del Direttore  
Generale prot. n. 0021890/2020 del Consiglio Nazionale  
delle Ricerche n. 039 del 25/03/2020, domicilio digitale  
PEC: [protocollo.ias@pec.cnr.it](mailto:protocollo.ias@pec.cnr.it)

E

L'Operatore economico " " (in  
seguito per brevità anche "Operatore economico"), con sede  
legale in , Via n° , CAP  
, codice fiscale e partita IVA ,  
nella persona del Legale rappresentante

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ codice fiscale

\_\_\_\_\_ , domiciliato per la carica presso la

sede legale sopra indicata, indirizzo di posta elettronica

certificata (PEC) \_\_\_\_\_ , munito dei

poteri giusto Certificato Infocamere-Registro Imprese.

PREMESSO CHE:

I. Il presente documento precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Ente e Operatore economico; esso integra le disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara nonché nell'Offerta presentata dall'Operatore economico in sede di gara ed agli atti a questi allegati o da questi richiamati, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

II. Con Determina a contrarre Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ , l'Ente ha autorizzato l'indizione di una procedura negoziata sotto soglia ex art 63 del D.LGS. 50/2016 ai sensi dell'art. 1 C. 2 lett. B) della Legge 120/2020 e s.m.i. per l'affidamento di un Contratto avente ad oggetto l'appalto del servizio di esecuzione della manutenzione straordinaria della BOA "ODAS ITALIA 1" con un importo presunto a base d'asta pari a € 214.000,00 (euro duecentoquattordicimila/00) oltre IVA, con oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura

interferenziale pari a zero, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

III. Con nota Prot. \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto l'aggiudicazione all'Operatore economico \_\_\_\_\_, contestualmente comunicando l'accertamento positivo dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali in favore del Contraente;

IV. Con Provvedimento Prot. \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ l'Ente ha approvato la suindicata proposta, disponendo l'aggiudicazione in favore dell'Operatore economico \_\_\_\_\_;

V. La predetta aggiudicazione è stata comunicata ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice;

VI. Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del presente contratto;

VII. Il contraente, a garanzia dell'anticipazione del prezzo del 20%, ha costituito la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari

all'anticipazione, XXXXXXXXXXXX di € XXXXXXXX (euro  
XXXXXXXXX), mediante cauzione/fideiussione agli atti;

VIII. Il contraente, a garanzia dell'adempimento di tutte  
le obbligazioni del presente atto, secondo le  
disposizioni di cui all'Art. 103 del Codice, ha  
costituito la garanzia definitiva XXXXXXXXXXXX di €  
XXXXXXXXX (euro XXXXXXXX), mediante  
cauzione/fideiussione agli atti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Articolo 1 -NORME REGOALTRICI E DEFINIZIONI

1) Le premesse costituiscono parte integrante e  
sostanziale del presente atto.

2) Costituiscono parte integrante del contratto e si  
intendono qui esplicitamente richiamati, benché non  
allegati:

1. Il Capitolato Tecnico e gli allegati;

2. Il Disciplinare di gara;

3. L'offerta presentata dall'Operatore economico in  
sede di gara per l'affidamento della fornitura in  
oggetto;

4. Le polizze di garanzia.

3) L'Operatore economico dichiara di conoscere ed  
accettare integralmente i suddetti documenti, nonché tutte

le norme generali e particolari che regolano i pubblici appalti ed altresì in generale tutte le circostanze principali e accessorie che possano influire sulla regolarità della fornitura medesima.

#### Articolo 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1) L'Ente affida - alle condizioni di cui al presente contratto, al Capitolato Tecnico, al Disciplinare di gara nonché all'offerta presentata dall'Operatore economico in sede di gara ed agli atti a questi allegati o da questi richiamati - all'Operatore economico medesimo, che accetta, senza riserva alcuna, il servizio di esecuzione della manutenzione straordinaria della boa "ODAS ITALIA 1" in oggetto.

#### Articolo 3 - LUOGO E TERMINI DI ESECUZIONE

1) L'esecuzione avverrà presso .....

2) L'esecuzione del servizio dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla data di stipula del contratto.

#### ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

1) Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto e da tutti gli atti di gara, e dalle

seguenti disposizioni normative:

- dalle norme del Codice Civile;
- dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice";
- dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa al DUVRI;
- dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n. 101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;
- dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.

#### Articolo 5 - CORRISPETTIVO

1) L'importo del presente contratto è pari a € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) oltre I.V.A. ai sensi di legge di cui € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) di costi per la sicurezza aziendale.

2) Sul valore del contratto verrà corrisposto il 20% dell'anticipazione del prezzo, previa presentazione di fattura, entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni. L'anticipazione del prezzo è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione.

3) Il prezzo offerto tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'Operatore economico di cui al Capitolato Tecnico.

4) L'importo contrattuale deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e l'Operatore economico non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

#### Articolo 6 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore economico:

1) Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Ente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

2) Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Ente e/o da terzi.

3) E' direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall'attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.

4) Deve avvalersi di personale qualificato in regola con

gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro.

5) Risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l'Operatore economico nell'esecuzione del contratto.

6) Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

7) Si obbliga:

a. Ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le



modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati;

#### Articolo 7 - SICUREZZA SUL LAVORO

1) L'Operatore economico si assume la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

2) La valutazione dei rischi propri dell'Operatore economico nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti.

3) L'Operatore economico è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso l'Ente.

4) In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente contratto, l'Operatore economico è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

5) Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l'Operatore economico è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali previsti dai corrispondenti

CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

6) Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano l'Operatore economico anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

#### Articolo 8 - PENALI

1) Per ogni giorno solare di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto si applica una penale di €            (euro            /   ) corrispondente all'1% (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

2) Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l'Operatore economico non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra

richiamata per ogni giorno solare di ritardo.

3) Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 113bis del Codice.

4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'Operatore economico per iscritto.

5) L'Operatore economico dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.

6) Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi dovuti all'Operatore economico per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall'Ente.

#### Articolo 9 - SUBAPPALTO

1) L'Operatore economico, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni;

ovvero

1) L'Operatore economico, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni: [REDACTED];

2) Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

#### Articolo 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) E' vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice.

2) Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'Operatore economico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

3) L'Operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

#### Articolo 11- VERIFICA DI CONFORMITÀ

1) Il servizio sarà soggetto a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi

dell'art. 102 del Codice.

2) Le attività di verifica saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di conclusione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

3) Durante le suddette operazioni, l'Ente ha altresì la facoltà di chiedere all'Operatore economico tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant'altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.

4) Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal Capitolato Tecnico e accettate in base all'offerta presentata in sede di gara dall'Operatore economico.

5) L'esito positivo della verifica di conformità non esonera l'Operatore economico dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica di conformità e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

#### Articolo 12 - GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA

1) La fornitura dovrà essere garantita per un minimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

2) Entro 48 (quarantotto) ore lavorative dalla

comunicazione dell'Ente dei difetti riscontrati, l'Operatore economico è tenuto ad intervenire per il ripristino immediato o, nell'eventualità, definire e pianificare gli interventi necessari (inclusa la sostituzione di componenti difettosi) per il ripristino dell'operatività. La tempistica di intervento dovrà essere congrua con la complessità dell'intervento di riparazione e dovrà essere concordata con l'Ente.

#### Articolo 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1) Al Direttore dell'esecuzione del contratto spetta l'incarico di concordare le modalità esecutive del servizio.

2) L'operatore economico avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta saranno eseguite le singole attività, come quantificate e descritte nel computo metrico estimativo, qualora l'entità delle attività eseguite raggiunga la cifra di almeno € 33.500,00 oltre IVA, al netto del ribasso e delle ritenute di legge.

3) Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture e successivamente al Certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dell'esecuzione del contratto, con mandato diretto a favore del Contraente sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari,

secondo le indicazioni di pagamento riportate in fattura.

4) Sull'importo netto di ciascuna fattura, il Contraente dovrà scomputare la ritenuta di garanzia dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5-bis, D. Lgs. n. 50/2016. Al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Contraente dovrà emettere apposita fattura per il pagamento della medesima ritenuta.

5) Qualora le attività rimangano sospese per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dal Contraente, si provvede alla redazione del certificato di regolare esecuzione relativamente ai servizi svolti, prescindendo dall'importo minimo di cui sopra.

6) Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'Operatore economico italiano o straniero residente in Italia emetterà fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all'Ente. In caso di Operatore economico straniero la fattura dovrà essere cartacea.

7) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all'applicazione del meccanismo dello "Split Payment".

8) La fattura dovrà contenere i seguenti dati, pena il rifiuto della stessa:

- |     |   |
|-----|---|
| a)  | Il Codice Fiscale 80054330586 (in caso di Operatore economico italiano o straniero residente in Italia);  |
| b)  | La Partita IVA 0211831106 (in caso di Operatore economico straniero);   |
| c)  | Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);  |
| d)  | Il CIG 9231443BBF;  |
| e)  | Il CUP G31B20000220007;   |
| f)  | Il CUU (Codice Univoco Ufficio): 2PQDDT;  |
| g)  | L'importo imponibile;   |
| h)  | L'importo dell'IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);  |
| i)  | Esigibilità IVA "S" scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);   |
| j)  | Il totale della fattura;  |
| k)  | L'oggetto del contratto;  |
| l)  | Il codice IBAN del conto corrente dedicato;   |
| 9)  | Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Ente procederà alle verifiche di legge, anche per l'eventuale subappaltatore.   |
| 10) | In sede di liquidazione della fattura potranno essere recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali di cui all'omonimo paragrafo; l'Ente potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i |



pagamenti all'Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

#### Articolo 14 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1) L'Operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

#### Articolo 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del Codice l'Ente risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

2) Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

3) In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore economico tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

a) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;

b) Nei casi di cui ai precedenti articoli:- Responsabilità dell'Operatore economico, Sicurezza sul lavoro, Subappalto e Cessione del contratto e del credito.

#### Articolo 16 - RISERVATEZZA

1) L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazioni contrattuali.

2) L'Operatore economico è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi

di riservatezza anzidetti.

3) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Operatore economico, di tutti i danni derivanti.

4) La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell'Operatore economico sia del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.

#### Articolo 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede legale in Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma (RM), Codice Fiscale 80054330586 e Partita IVA 02118311006, in qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30.6.2003 (c.d. "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n° 2016/679 (c.d. "GDPR") che i dati saranno trattati per le finalità funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ivi inclusa la gestione del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi.

Articolo 18 - FORO COMPETENTE

- 1) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Roma.
- 2) Ai sensi dell'art. 120, comma 4, del D.Lgs. 104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Articolo 19 - SPESE ED ONERI FISCALI

1) Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i con oneri a carico del Contraente.

2) Il presente contratto, che consta di            pagine è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 Tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972 ed è sottoscritto secondo le di cui all'art. 32, c. 14, del Codice.

2) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico del Contraente che si è obbligato all'assolvimento in modo virtuale in quanto in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art.15 del DPR 642/1972 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di XXXXXXXXXXXX in data XXXXXXXXXXXX.

2) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico del Contraente che ha provveduto mediante l'acquisizione dei contrassegni telematici codice/i

XXXXXXXXXX impegnandosi altresì a conservarli per un

periodo non inferiore al termine di decadenza fissato

dalla normativa.

2) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta a totale

carico del Contraente sarà assolto in modo virtuale ex

art. 15 del d.P.R. 642/1972 dall'Ente, giusta

autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 112274 del

20/07/2018.

2) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale

carico del Contraente che ha provveduto all'assolvimento

mediante l'utilizzo del modello F23 agli atti.

3) Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a

carico della Parte richiedente.

Operatore economico

CNR - IAS

Legale rappresentante

Il Direttore

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342

C.C. si approvano espressamente tutti gli articoli del

presente contratto.

Il Contraente

L'Ente

Il legale rappresentante

Il Direttore

**Note esplicative sulla bozza di contratto:**

1. Le parti evidenziate in giallo saranno oggetto di compilazione / completamento sulla base dei dati e dell'offerta del concorrente aggiudicatario

2. Le parti evidenziate in verde rappresentano le possibili formulazioni alternative dell'articolo o comma dipendenti da:

2.1. Stipula in via d'urgenza in pendenza dell'efficacia dell'aggiudicazione;

2.2. Offerta tecnica / Offerta economica del concorrente aggiudicatario;

2.3. Scelta del concorrente aggiudicatario relativa alla modalità di pagamento dell'imposta di bollo